

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2022

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **ERMINI**

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al codice di procedura penale e alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di condotte illecite di lieve entità relative alle sostanze stupefacenti o psicotrope

Presentata il 30 gennaio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, che si inserisce nel solco del dibattito nato intorno alla necessaria riforma della cosiddetta « Legge Fini-Giovanardi » e che risponde, inoltre, alle numerose e argomentate istanze provenienti dagli esperti auditi dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in sede di indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge atti Camera n. 1203 Daniele Farina e n. 971 Gozi, recanti « Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui di decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione e ces-

sione della *cannabis indica* e dei suoi derivati », si propone di intervenire per ridurre il massimo edittale delle pene per quanto riguarda i reati di lieve entità relativi alla cessione di sostanze stupefacenti, con particolare riferimento alle sostanze stupefacenti cosiddette « naturali » (*cannabis indica*): le misure proposte tengono conto, inoltre, dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 44 del 2013.

L'intervento normativo che costituisce il contenuto della presente proposta mira, dunque, a conferire giusta proporzione alla pena e alle misure coercitive, consentendo, inoltre, nei casi espressamente previsti dalla legge, di accedere al nuovo istituto della messa alla prova, attualmente in fase di definitiva approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 5 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

« 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000, ovvero, se i fatti riguardano piante e preparati attivi della *cannabis indica*, quali *hashish*, *marijuana*, resina, foglie e infiorescenze, con le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.000 a euro 12.000 ».

2. All'articolo 380, comma 2, lettera *h*), del codice di procedura penale, le parole: « salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo » sono sostituite dalle seguenti: « salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo ».

3. All'articolo 550, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: « pena detentiva » sono aggiunte le seguenti: « , fatta eccezione, in ogni caso, dei delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni ».

4. All'articolo 19, comma 5, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre

1988, n. 448, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni ».

€ 1,00



17PDL0016210